

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2041)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1975

Adeguamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge vengono presentate al Parlamento alcune misure indispensabili, relative al trattamento economico degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Si tratta, in sostanza, di una misura urgente e indilazionabile, che è necessario adottare di fronte al crescere delle preoccupazioni e delle tensioni all'interno delle forze dell'ordine, che non si sentono adeguatamente tutelate moralmente e materialmente dalle norme vigenti.

Il disegno di legge consiste nella revisione della indennità di istituto, in modo che essa sia elevata, uniforme per tutti i gradi, pensionabile.

L'approvazione di questo disegno di legge rappresenterà un primo passo importante — cui altri dovranno seguire che già hanno preso corpo nel nostro disegno di legge numero 1993 — per l'accoglimento delle istanze e delle legittime aspettative delle forze dell'ordine.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché ai funzionari di pubblica sicurezza, spetta a decorrere dal 1° gennaio 1975 un'indennità d'istituto nella misura unica di centomila lire mensili.

L'indennità di istituto è aumentata del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre quinquenni di servizio complessivamente prestati e del 20 per cento al compimento del quarto quinquennio. Le misure giornaliere dell'indennità di istituto sono pari a un trentesimo di quella indicata nel presente articolo.

L'indennità d'istituto è pensionabile.